



Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e alle commissioni di conversione valutaria

A.G. 387

25 maggio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	387
Titolo:	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria
Norma di riferimento:	articolo 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 53/2021 – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 518/2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, adottato in materia di commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e di commissioni di conversione valutaria. La predetta normativa europea è stata nel frattempo ulteriormente aggiornata dal regolamento (UE) n. 1230/2021, che ha disposto la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) n. 924/2009. Pertanto, anche per espressa indicazione del legislatore europeo, i richiami al regolamento (CE) n. 924/2009 sono stati intesi come riferiti al regolamento (UE) n. 1230/2021 e il decreto legislativo in commento presenta richiami esclusivamente riferiti al regolamento (UE) n. 1230/2021.

L'articolo 17 della L. n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento alla citata normativa europea, disponendo che, nell'esercizio della delega:

a) sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli artt. 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1230/2021 (ex artt. 3-*bis* e 3-*ter* del regolamento (CE) n. 924/2009): ciò attraverso opportune modifiche al D.Lgs. n. 135/2015 e prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante, secondo criteri definiti che la Banca d'Italia definirà tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio nonché dei limiti edittali previsti dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 135/2015;

b) siano disposte le opportune modifiche e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento, e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La RT allegata alla legge n. 53/2021 (A.C.2757) afferma, con riguardo all'art. 17, l'impossibilità di prevedere la derivazione o meno dal testo della delega di eventuali oneri a carico della finanza pubblica e rinvia, pertanto, la relativa valutazione al momento dell'esercizio della delega.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-4: vengono disposti interventi di <u>adeguamento formale</u> sui testi del D.Lgs. n. 135/2015, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e del D.Lgs. n. 3/2011, aggiornando i riferimenti alla normativa europea.</p> <p>Viene quindi modificato l'art. 4 del D.Lgs. n. 135/2015, con l'aggiunta di un comma 1-<i>bis</i> e di un comma 1-<i>ter</i> disciplinanti l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli artt. 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1230/2021: in particolare, a un provvedimento di carattere generale della Banca d'Italia viene demandato il compito di indicare i criteri per definire il carattere rilevante di tali infrazioni, e si prevede che alle violazioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 1230/2021 si applichi la disciplina della tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dall'art. 27 del Codice del consumo (estendendo quindi la potestà sanzionatoria dell'AGCM).</p> <p>Inoltre, ancora sul testo del D.Lgs. n. 135/2015, viene inserito un nuovo articolo 5-<i>ter</i>, relativo alle <u>attività di controllo della Banca d'Italia</u>.</p> <p>In conclusione, l'art. 4 dello schema di decreto legislativo contiene una <u>clausola di invarianza finanziaria</u>, in virtù della quale dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle sue disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che nessuna delle disposizioni di cui al presente schema di decreto legislativo comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo ritenute tutte di natura ordinamentale e applicativa.</p>

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai compiti conferiti alla Banca d'Italia dalla presente normativa, si precisa che, ai sensi del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), la Banca d'Italia è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, non essendo inclusa nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13): sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Inoltre, quanto all'estensione della potestà sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sulla quale la relazione tecnica non fornisce informazioni specifiche, andrebbero forniti elementi idonei a suffragare l'assunzione che l'Autorità possa provvedere ai nuovi adempimenti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (come previsto dalla clausola generale di neutralità di cui all'articolo 4) o, comunque, esclusivamente mediante incrementi del contributo posto a carico dei soggetti vigilati, senza quindi effetti diretti sulla finanza pubblica, fermo restando che, in caso di incremento del medesimo contributo, andrebbero valutati eventuali riflessi negativi, sia pur indiretti e non automatici, in termini di gettito fiscale per l'incremento dei componenti negativi di reddito per le imprese interessate.

Riguardo alla possibilità di dare attuazione a nuovi compiti ad invarianza di risorse, si ricorda che l'art. 6 della L. n. 53/2021, seppur con specifico riferimento all'attuazione di altra direttiva (direttiva (UE) n. 1/2019, adottata in materia di poteri delle autorità garanti della concorrenza), aveva incluso, fra i principi e criteri di delega, la previsione che l'AGCM dovesse disporre di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei

maggiori compiti previsti (la relativa RT aveva poi individuato il fabbisogno aggiuntivo in 25 unità, dimostrando che un contenuto incremento del contributo sarebbe stato idoneo a fronteggiare i relativi oneri). Sarebbe dunque opportuno acquisire analoghi chiarimenti anche per ciò che concerne l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1230/2021, cui fa riferimento il provvedimento in esame, fornendo un chiarimento circa l'effettiva possibilità di far fronte con le risorse già esistenti a legislazione vigente alla estensione della capacità sanzionatoria dell'AGCM - disciplinata, in via generale, ai sensi dell'art. 27 del Codice del consumo – prevista con il provvedimento in esame.

Infine, in merito alle altre disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce del carattere ordinamentale della normativa introdotta, nonché della presenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, da un punto di vista formale, appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 4, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non "devono derivare" - anziché "non derivano", come attualmente stabilito nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.